



Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione

Prot. n. 00902/2026

Decisione n. 63

Anno 2026

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE**

composto da

Mario Antonio Scino – Presidente e Relatore

Roberto Carleo

Valerio Pescatore

Giuliana Passero

Carlo Rasia - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **55/2026**, presentato, in data 24 giugno 2026, dall'avv. **[omissis]** in proprio (**ricorrente**),

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio**, non costituitasi in giudizio,

il dott. **[omissis]**, non costituitosi in giudizio,

e il dott. **[omissis]**, non costituitosi in giudizio,

per l'annullamento

della decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) n. 149/2025-2026 del 18 giugno 2026 con la quale, nel respingere il reclamo presentato dal ricorrente, in quanto infondato ed inammissibile, è stata confermata la decisione n. 269/2025-2026 dell'8 giugno 2026 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, Sezione Disciplinare, con cui è stato dichiarato in parte infondato ed in parte inammissibile il ricorso depositato il 20 maggio 2026 dall' avv. [omissis], nonché della conseguente delibera assembleare elettiva FIGC del 22 giugno 2026, di cui al C.U. 255/A, recante elezione a Presidente Federale del dott. [omissis].

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso depositato il 20 maggio 2026, l'avv. [omissis], in proprio, ha chiesto al Tribunale Federale Nazionale della FIGC di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento con cui la FIGC, in data 14 maggio 2026, ha deliberato, ai sensi dell'art. 24, comma 5, dello Statuto FIGC, la "non ammissione" della candidatura alla carica di Presidente Federale del ricorrente avv. [omissis]. Quest'ultimo ha altresì domandato di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ammissione all'Assemblea Elettiva del 22 giugno 2026 dei candidati [omissis] e [omissis].

A fondamento dell'impugnazione, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

i) *Violazione delle norme di trasparenza, violazione del diritto di accesso e di difesa, violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità*, da parte della Federazione, per non aver dato seguito alla richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente stesso in data 14 maggio 2026 e reiterata il 16 maggio 2026;

ii) *Violazione dei principi di ampia democrazia* con riferimento all'art. 24 dello Statuto FIGC, in quanto, ad avviso del ricorrente, la suddetta norma, non consentendo agli associati di presentare la loro candidatura a Presidente Federale in difetto *dell'accredito senza vincolo di mandato da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica*, configura una violazione degli artt. 2, 3, 18, 41, 42 48 e 117, primo comma, della Costituzione;

iii) *Violazione delle norme del Codice Civile* in quanto, sempre ad avviso del ricorrente, i limiti elettorali imposti dalla procedura di elezione prevista dallo Statuto FIGC integrano una violazione dei principi di massima partecipazione degli associati, nonché una violazione della clausola di democraticità delle associazioni privatistiche;

iv) *Annullabilità della decisione assembleare elettiva* del 22 giugno 2026 in quanto i tesserati/associati delegati hanno votato e rilasciato la delega per un punto – l'elezione del Presidente Federale – non all'ordine del giorno;

v) *Inammissibilità ed esclusione del candidato [omissis]* per difetto del requisito soggettivo previsto dall'art. 29, comma 1, dello Statuto FIGC, nonché per violazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.lgs. n.165/2001;

vi) *Inammissibilità ed esclusione del candidato [omissis]*, quale Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, per conflitto di interessi ai sensi dell'art 29, comma 3, dello Statuto FIGC nonché per violazione dei principi fondamentali del CONI.

2. Con decisione n. 269/2025-2026 dell'8 giugno 2026, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC ha dichiarato il ricorso *in parte infondato e in parte inammissibile*.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso nella parte in cui ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di non ammissione della candidatura del ricorrente, non essendo la stessa accompagnata dall'accredito richiesto dall'art. 24, comma 5, dello Statuto. Il Tribunale ha valutato tale disposizione come non contrastante con i principi costituzionali e con il principio di democraticità, trattandosi di norma approvata dal CONI e da quest'ultimo ritenuta coerente con i principi del proprio ordinamento; norma che, in ogni caso, non sarebbe stata oggetto di espressa impugnazione da parte del ricorrente, risultando peraltro tardiva, e dunque inammissibile, l'invocata disapplicazione.

Lo stesso Tribunale ha, diversamente, ritenuto inammissibili i motivi di ricorso concernenti la candidabilità alla Presidenza FIGC del dott. [omissis] e del dott. [omissis]. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2, lett. c) e d), del Regolamento per l'impugnazione avverso le candidature in occasione delle Assemblee nazionali Elettive, i soggetti legittimati a impugnare l'ammissibilità delle candidature di altri candidati sono, unicamente, i candidati ammessi o i Procuratori Federali; ne deriverebbe, pertanto, l'inammissibilità anche delle doglianze relative al diniego di accesso agli atti.

Il Tribunale, infine, in assenza dell'accreditamento, presupposto necessario per la candidatura alla carica di Presidente FIGC, ha considerato il ricorrente privo di interesse all'impugnazione delle candidature ammesse, in considerazione del fatto che l'eventuale accoglimento della domanda non arrecherebbe alcun vantaggio al ricorrente medesimo, al quale rimarrebbe, in ogni caso, preclusa l'eleggibilità.

3. In data 11 giugno 2026, il ricorrente ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC n. 269/2025-2026, articolando cinque motivi di reclamo:

i) *Omessa pronuncia in ordine al diniego di accesso agli atti*, motivo col quale l'avv. [omissis] ha dedotto la mancata espressa pronuncia da parte del Tribunale Federale sul diniego della FIGC rispetto alla richiesta di accesso agli atti dal medesimo formulata, ritenendo che ciò abbia leso il suo diritto di difesa, impedendogli di acquisire elementi determinanti per dimostrare l'illegittimità delle candidature altrui;

ii) *Illegittimità della norma sull'accreditamento (art. 24, comma 5, Statuto FIGC)*, motivo già esposto di fronte al Tribunale Federale e in questa sede rinnovato. Il ricorrente, infatti, nell'eccepire nuovamente il contrasto tra la norma e i principi dell'ordinamento sportivo e dell'ordinamento statale, ha rilevato, congiuntamente, l'errore commesso dal Tribunale, tanto nel ritenere la norma in questione conforme ai suddetti principi per effetto della sola approvazione da parte del CONI, quanto nel ritenere la disapplicazione della norma strettamente subordinata alla domanda di parte e non rilevabile d'ufficio o in ogni caso in assenza di specifica ed espressa domanda;

iii) *Omesso rilievo d'ufficio della incandidabilità del dr. [omissis] per mancato tesseramento*, motivo col quale il ricorrente sottolinea, nuovamente e di fronte alla Corte Federale d'Appello, il difetto di tesseramento da parte del dott. [omissis] e, pertanto, l'incandidabilità di questi alla carica. Il ricorrente, in questa sede, deduce la rilevabilità d'ufficio della questione ed il conseguente omesso esame della stessa da parte del Tribunale, nonché l'erronea valutazione da parte del Tribunale in merito al difetto di interesse lui attribuito. Nello specifico, l'avv. [omissis] sostiene che l'avverbio "*anche*", presente nell'art 2, lett. d), del Regolamento per l'impugnazione avverso le candidature in occasione delle Assemblee nazionali Elettive, comprova la legittimazione del ricorrente e che l'eventuale riconoscimento dell'incandidabilità travolgerebbe l'esito assembleare, determinando il rinnovo della procedura e la conseguente "chance" di riammissione del ricorrente;

iv) *Omesso rilievo di ufficio della incandidabilità del dr. [omissis] per evidente conflitto di interessi e violazione dell'art. 29 Statuto FIGC*: con tal motivo il ricorrente ribadisce quanto già rilevato di fronte al Tribunale in merito all'incandidabilità del dott. [omissis];

v) *Omessa trasmissione degli atti alla procura federale*: con l'ultimo motivo del reclamo l'avv. [omissis] lamenta la mancata trasmissione degli atti alla Procura Federale, già richiesta di fronte al Tribunale in sede di discussione orale, rilevando come l'irregolarità della procedura elettorale sia rilevabile d'ufficio dal Procuratore, titolare di poteri d'azione a tutela dell'ordine pubblico sportivo.

4. Con decisione del 18 giugno 2026, n. 149/2025-2026, la Corte Federale d'Appello, a Sezioni Unite, ha respinto in reclamo.

Il primo motivo di reclamo è stato giudicato infondato in quanto, ad avviso della Corte, sebbene sinteticamente, il Tribunale si era espressamente pronunciato sul diniego di accesso agli atti, dichiarandolo inammissibile quale conseguenza del difetto di legittimazione e di interesse del ricorrente stesso.

Anche il secondo motivo di reclamo è stato giudicato infondato. La Corte, diversamente dal Tribunale Federale, ha rilevato come l'istituto della disapplicazione possa essere esercitato dal giudice pur in assenza di una espressa domanda. Tuttavia, l'art. 24, comma 5, dello Statuto FIGC, configurandosi quale filtro di serietà e di rappresentatività circoscritto entro i canoni di ragionevolezza e proporzionalità, non integra, ad avviso della Corte, un «*macroscopico contrasto con la norma primaria*»; requisito, quest'ultimo, cui dipende l'operatività dell'istituto della disapplicazione.

Il terzo e quarto motivo di reclamo sono stati trattati congiuntamente dalla Corte e giudicati, entrambi, inammissibili per difetto di legittimazione ed interesse ad agire. Quanto al difetto di legittimazione ad agire, la Corte non si è discostata dall'interpretazione offerta dal Tribunale Federale rispetto all'art. 2, lett. d), del Regolamento per l'impugnazione avverso le candidature in occasione delle Assemblee nazionali Elettive, disattendendo la diversa interpretazione offerta dall'avv. [omissis] nel reclamo. Quanto, invece, al difetto di interesse ad agire, la Corte ha rilevato come la legittimità della non ammissione dell'Avv. [omissis] faccia venir meno qualsiasi utilità giuridica concreta del ricorrente rispetto all'esclusione degli altri candidati. La chance di riammissione prospettata dal ricorrente, infatti, corrisponde ad un interesse solo indiretto, futuro ed eventuale, pertanto non idoneo a sorreggere l'impugnazione; mentre l'astratta legittimità dell'elezione del Presidente Federale, invece, un interesse indifferenziato non azionabile *uti singulus*.

Infine, anche il quinto motivo di ricorso è stato giudicato infondato dalla Corte, in quanto il mancato invio degli atti alla Procura Federale *non integra un vizio della decisione impugnata, né il reclamante è titolare di una posizione soggettiva che gli consenta di pretenderla, esercitando il Procuratore federale i propri poteri in via autonoma e officiosa*.

5. In data 24 giugno 2026, l'Avv. [omissis] ha proposto ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione n. 149/2025-2026 del 18 giugno 2026 emessa dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello della FIGC e conseguentemente avverso la delibera assembleare elettiva FIGC del 22 giugno 2026 – Comunicato ufficiale n. 255/A, con elezione a Presidente federale del dott. [omissis].

Il ricorrente ha articolato le proprie deduzioni in sette motivi di ricorso, di seguito esaminati, nonché proponendo istanza cautelare volta a sospendere l'efficacia del provvedimento di non ammissione

della candidatura del ricorrente e della delibera assembleare del 22 giugno 2026; vietare al dott. [omissis] di svolgere le funzioni di Presidente della FIGC; ordinare alla FIGC di consegnare l'attestazione del mancato tesseramento del dott. [omissis] nonché tutti gli atti della procedura elettorale e del verbale assembleare dell'elezione del Presidente; dichiarare non ammissibile la candidatura del dott. [omissis] e del dott. [omissis] e, conseguentemente, sospendere e/o annullare l'elezione del dott. [omissis]; fissare una udienza di discussione nel merito.

6. Il 26 giugno 2026, il Collegio di Garanzia adito, considerando che il ricorso non appariva *assistito da un consistente "fumus boni iuris"* e altresì che l'assemblea del 22 giugno 2026, alla data della proposizione del ricorso, si era già tenuta e che, pertanto, difettava anche il *periculum in mora*, ha rigettato l'istanza cautelare formulata.

8. In data 4 luglio 2026, l'avv. [omissis] ha depositato una memoria integrativa ivi formulando le proprie domande conclusionali.

9. Analogamente a quanto già avvenuto di fronte al Tribunale Federale Nazionale e alla Corte Federale di Appello, i convenuti FIGC, dott. [omissis] e dott. [omissis], non si sono costituiti, risultando pertanto contumaci.

10. Il 15 luglio 2026 si è svolta, presso la sede del CONI, l'udienza come da separato verbale.

Considerato in diritto

I. Il ricorso proposto dall'avv. [omissis] non ha ad oggetto la deliberazione assunta dall'Assemblea della FIGC in data 22 giugno 2026, ma i requisiti di candidabilità di coloro i quali intendano presentare la loro candidatura ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dello Statuto FIGC.

Lamenta il ricorrente che lo Statuto FIGC, attraverso la previsione di cui all'art. 24, comma 5, prevedendo che la candidatura a Presidente Federale sia accompagnata dall'accredito da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una lega o una componente tecnica (di seguito "accredito"), introduca una barriera all'elettorato passivo del tutto sproporzionata rispetto al numero di associazioni, società affiliate e al numero di tesserati. Com'è noto, all'Assemblea partecipano esclusivamente i c.d. Delegati Assembleari, secondo le regole previste nell'ordinamento federale.

A tal riguardo, l'avv. [omissis] lamenta che il filtro rappresentato dal c.d. accredito (icasticamente descritto come un muro) rappresenterebbe una palese violazione dei principi generali dell'ordinamento sportivo.

Osserva in proposito il CGS che i principi generali dello sport in materia statutaria sono dettati dai Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate CONI, approvati con deliberazione n. 1773 del Consiglio Nazionale CONI del 17 dicembre 2024. Ne deriva che, in ossequio alle previsioni contenute nell'articolo 22 dello Statuto CONI, a norma dell'art. 6.1 dei Principi Fondamentali in relazione alla c.d. Assemblea Ordinaria Elettiva, il comma 2 dell'art. 6.1. prevede che, ove l'assemblea di primo grado comporti un'elevata partecipazione di affiliati e tesserati, con conseguenti gravosi oneri finanziari e/o palesi difficoltà organizzative, gli statuti delle federazioni, ai sensi dell'art. 22, comma 2, dello Statuto CONI, possano prevedere assemblee di secondo grado di delegati eletti.

Dalla previsione se ne trae che la disposizione di cui allo Statuto FIGC è del tutto coerente con i Principi Fondamentali CONI e in particolare con il principio di legalità, di democrazia, anche a base personale, e con il principio assembleare.

Con specifico riguardo poi alla previsione di cui all'art. 24, comma 5, dello Statuto FIGC, avente ad oggetto il c.d. accredito, la *ratio* della norma va ravvisata nell'esigenza di impedire, alla luce dei principi indicati, che la candidatura a Presidente Federale, tenuto conto dell'elevato numero di associazioni, società affiliate e numero di tesserati, possa determinare un numero di candidati che alteri i criteri di rappresentatività, democrazia e rappresentanza assembleare previsti proprio dai Principi Fondamentali CONI.

A tal riguardo, proprio in considerazione dell'art. 22 dello Statuto CONI, che disciplina il contenuto degli statuti delle federazioni nazionali, tenuto conto altresì che le previsioni statutarie dell'assemblea della FIGC stabiliscono che la candidatura a Presidente Federale possa essere assicurata a qualsiasi tesserato, ai sensi dell'art. 21, comma 4, Statuto FIGC, proprio in conformità con il principio di democrazia sancito dai Principi Fondamentali statuti CONI, possa essere previsto uno o più criteri di eleggibilità che garantiscano il principio di rappresentatività della candidatura alla luce delle regole di *governance* previste dai Principi Fondamentali CONI e dallo Statuto FIGC in conformità con le regole dell'ordinamento sportivo.

Del resto, a norma dell'art. 7 dei Principi Fondamentali CONI, che fissano i principi di eleggibilità delle cariche federali, proprio in ragione delle complesse esigenze finanziarie ed organizzative caratterizzanti l'assemblea della FIGC, i criteri previsti nello Statuto FIGC in tema di eleggibilità sono in generale coerenti con i Principi Fondamentali del CONI.

D'altra parte, poiché il comma 4 dell'art. 21 dello Statuto FIGC prevede le modalità di presentazione delle candidature, il ricorso ha esclusivamente ad oggetto l'ammissibilità delle candidature stesse in relazione alla rappresentatività delle medesime. In questa prospettiva, il c.d. filtro, previsto dai Principi Fondamentali CONI di cui all'art. 7, comma 6, è nello Statuto FIGC

fissato con riguardo alle candidature alla carica di Presidente Federale non in una percentuale di associazioni e società aventi diritto al voto, ma nella metà più uno di Delegati Assembleari di una Lega o una componente tecnica. È condivisibile, a tal riguardo, quanto osservato dalla Corte Federale di Appello FIGC, in ordine alla mancata impugnazione della norma presupposta, cioè l'art. 24, comma 5, dello Statuto FIGC; avendo invece il ricorso ad oggetto esclusivamente l'ammissione della candidatura in punto di eleggibilità a norma del comma 4, dell'art. 21 Statuto FIGC. Del resto, il filtro è ammesso dall'ordinamento sportivo e il ricorrente non ha contestato che l'art. 24, comma 5, preveda un filtro diverso rispetto a quello previsto dai Principi Fondamentali CONI.

Alla luce di quanto precede tutti i motivi di ricorso sono inammissibili.

Il primo perché privo di un interesse attuale, in quanto volto a contestare non già i criteri di eleggibilità dell'avv. [omissis], ma ad accertare la condotta dei soggetti invece ammessi (che avrebbero dovuto correttamente e lealmente costituirsi davanti ai giudici sportivi, secondo il ricorrente). A tal fine, il diniego di accesso agli atti trova giustificazione (come correttamente ha osservato la CAF) proprio nel difetto di legittimazione e interesse del ricorrente a contestare in generale l'ammissibilità delle altrui candidature.

Quanto al secondo motivo, il ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto esclusivamente l'impugnazione della mancata ammissione ai sensi dell'art. 21, comma 4, Statuto FIGC.

In relazione al terzo motivo, nel quadro descritto inizialmente, anche questo è inammissibile, non avendo il ricorrente proceduto all'impugnazione, dell'art. 24, comma 5, Statuto CONI, ma essendosi limitato a dedurre l'illegittimità, domandando la disapplicazione della norma stessa perché in contrasto con la disciplina di norme di rango superiore. La coerenza tra i Principi Generali CONI e l'art. 24, comma 5, Statuto CONI, di cui si è discusso, esclude che la norma possa essere disapplicata.

Gli altri motivi di ricorso, aventi ad oggetto la nullità dell'elezione del Presidente [omissis], la sua incompatibilità dalla carica di Presidente della FIGC, il conflitto d'interesse del dott. [omissis], sono tutti inammissibili, mancando un interesse attuale all'impugnativa, ed essendosi, peraltro, tenuta l'assemblea elettiva.

Poiché il ricorrente ha impugnato la sua ineleggibilità, ai sensi dell'art. 21, comma 4, Statuto FIGC, non può oggi introdurre, in questo specifico procedimento, domande ulteriori e diverse.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport

Sezione Terza

Dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2026.

Il Presidente e Relatore
F.to Mario Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 16 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face